

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 31-2441

L. r. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

L'art. 14 della “Legge quadro in materia di formazione professionale”, n. 845/1978 rimandava alle leggi regionali la composizione delle commissioni esaminatrici in esito a percorsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica;

lo stesso articolo prevedeva che comunque dette commissioni dovevano contemplare “esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro”;

Considerato che:

con la riforma del titolo V la materia Istruzione e Formazione Professionale è di competenza esclusiva delle Regioni e che pertanto i vincoli di composizione della l. 845/1978 non sono più vigenti;

la l. r. 63 del 13 aprile 1995 ha recepito all'art. 24 le disposizioni della norma nazionale e che la l. r. 44/2000 di trasferimento alle Province delle competenze in materia di gestione della formazione professionale non ha variato la composizione delle commissioni esaminatrici;

Visto inoltre che il d.lgs 226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione” prevede, all'art. 20 lett. e), che nelle commissioni per gli esami siano presenti docenti ed esperti nei vari settori professionali;

Dato atto che:

l'art. 59 della l.r. 22/2009 ha sostituito completamente l'art 24 della 63/95, demandando alla Giunta regionale, previa intesa con le Province e sentito il parere della competente Commissione Consiliare, la disciplina della composizione, delle modalità di funzionamento e dell'entità dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

Ritenuto quindi necessario adeguare la regolamentazione delle commissioni degli esami di qualifica, elaborando una nuova disciplina;

Considerato che è stata realizzata una proposta da un gruppo tecnico di lavoro, costituito a tal fine e composto dalla Regione – Settore Standard formativi, Qualità ed Orientamento professionale – e dai rappresentanti designati dalle Province e dall'U.S.R.;

Considerato inoltre che dall'anno formativo 2011-2012 inizierà il rilascio dei diplomi professionali in esito ai quarti anni dei sistemi Istruzione e Formazione Professionale, come da disposizioni nazionali e che, sempre a partire dallo stesso anno formativo, saranno rilasciate esclusivamente qualifiche regionali anche dagli Istituti Professionali di Stato, così come previsto dall'Accordo tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale del 28/02/2011;

Ritenuto che le commissioni d'esame relative ai diplomi professionali e alle qualifiche regionali rilasciate dall'istruzione professionale rientrino nella presente disciplina anche al fine di realizzare un sistema omogeneo di composizione delle commissioni;

Valutato che la stessa disciplina si applicherebbe anche agli esami per i quali è prevista una commissione integrata con componenti nominati dalle Direzioni regionali competenti per materia;

Considerato che la materia è disciplinata anche dall'allegato H alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e ritenuto di dover aggiornare detto allegato in funzione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole dell'UPP in data 2 marzo 2011 e della Commissione Consiliare competente in data 7 luglio 2011;

Tutto ciò premesso;

Vista la L.R. n. 23/2008;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare la nuova disciplina delle commissioni esaminatrici come descritta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che la presente si applica alle commissioni d'esame inerenti:
 - tutte le qualifiche regionali dell'istruzione e formazione professionale piemontese;
 - i diplomi professionali in esito ai quarti anni dei sistemi Istruzione e Formazione Professionale a partire dall'anno formativo 2011-2012;
 - le qualifiche per le quali è prevista una commissione esaminatrice ai sensi della l.r. 63/95, anche integrata con componenti nominati dalle Direzioni regionali competenti per materia, per la sola composizione ai sensi della l.r. 63/95;
- di dare mandato alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro di adottare tutti gli atti amministrativi necessari all'attuazione della disciplina, alla modifica/integrazione di atti ad essa correlati, nonché alla transizione dal precedente regime normativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

**NUOVA DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI**



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

**- ALLEGATO 1 -
INDICE**

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	PAG. 3
2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.....	PAG. 3
3. NOMINA DELLA COMMISSIONE.....	PAG. 4
4. COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI.....	PAG. 5
5. REQUISITI PER LE CANDIDATURE.....	PAG. 6
6. COMPENSI PER I COMMISSARI.....	PAG. 7
7. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....	PAG. 7



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è il risultato della concertazione tra la Regione Piemonte e le Province e del confronto con l'USR. Ha come scopo la riorganizzazione del sistema delle commissioni esaminatrici in applicazione della L.R. 22/2009, art. 59.

Elementi fondamentali della nuova normativa sono: la riduzione del numero dei componenti le commissioni esaminatrici, l'istituzione di un elenco di esperti strutturato per settori inerenti le certificazioni rilasciate e la creazione di criteri omogenei di determinazione del gettone di presenza.

L'ambito di applicazione del presente allegato 1 sono le commissioni di cui alla l.r. 63/95, compresi gli esami per i quali è prevista una commissione ai sensi di tale legge integrata con ulteriori componenti come stabilito dalle specifiche normative, nel qual caso la disciplina si applica per la sola composizione regolata dalla l.r. 63/95.

Analogamente le indicazioni qui contenute si applicheranno per gli esami di diploma professionale in esito ai quarti anni del sistema di Istruzione e Formazione Professionale previsti a partire dall'anno formativo 2011/2012.

Sono escluse dall'applicazione del presente allegato le commissioni la cui composizione è definita da normativa specifica.

2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le commissioni esaminatrici previste all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale sono composte da:

- a) un presidente;
- b) un esperto del mondo del lavoro;
- c) un esperto della formazione.



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

3. NOMINA DELLA COMMISSIONE

La nomina della commissione è di competenza regionale per i corsi a regia regionale e di competenza provinciale per i corsi a gestione provinciale.

3.1 Nomina del Presidente

Il presidente è individuato tra i soggetti iscritti ad un elenco regionale.

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso dei requisiti di cui al seguente paragrafo 5.1 e alla frequenza di apposito corso di formazione obbligatorio.

In fase di avvio della presente riforma, nelle more della realizzazione dell'elenco regionale, la Regione e le Province potranno comunque nominare i presidenti, anche sulla base di eventuali elenchi già esistenti.

3.2 Nomina dell'esperto del mondo del lavoro

L'esperto del mondo del lavoro è individuato tra i soggetti iscritti in un apposito elenco regionale strutturato per settori economico-produttivi.

L'individuazione dell'esperto deve avvenire nel settore relativo alla certificazione da rilasciare.

Nel caso in cui per il profilo oggetto d'esame non risulti disponibile alcun esperto di settore, è consentito attingere dagli elenchi dei settori affini.

Qualora non fossero disponibili esperti nemmeno per i settori affini, potrà essere indicato il nominativo di un esperto della formazione esterno all'ente gestore dei corsi che soddisfi comunque il requisito minimo di cui al punto 3.3. L'esperto potrà essere individuato tra i docenti e i formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Qualora la commissione valuti l'esame di più corsi riferiti a differenti profili professionali, l'esperto dovrà possedere competenze trasversali ed essere individuato nell'apposita sezione dell'elenco.



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

In fase di avvio della presente riforma e nelle more della realizzazione dell'elenco regionale, si potranno nominare gli esperti segnalati dalle associazioni datoriali e sindacali, applicando comunque i requisiti stabiliti a livello regionale.

3.3 Nomina dell'esperto della formazione

L'esperto della formazione è individuato dall'ente gestore del corso tra i propri docenti e formatori che posseggano il seguente requisito minimo:

- conoscenza del sistema di progettazione per competenze regionale, con particolare riferimento alla struttura della Prova Complessiva di Valutazione e del sistema dei pesi.

Tale esperto potrà essere individuato, se presente e in possesso del requisito, anche nel soggetto abilitato alle "operazioni di certificazione".

3.4 Requisiti minimi per cui la commissione si intende regolarmente costituita

La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i 3 componenti (Presidente, esperto del mondo del lavoro, esperto della formazione) o dei loro sostituti.

4. COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI

Gli elenchi dei presidenti e degli esperti del mondo del lavoro saranno costituiti in base alla seguente procedura:

- a) A seguito di un avviso pubblico, bandito dalla Regione, un nucleo di valutazione, istituito presso la Regione e composto da rappresentanti della Regione e delle Province, effettuerà la valutazione delle candidature verificando il possesso dei requisiti formali.
- b) Accertati i requisiti formali, i candidati selezionati dovranno effettuare una formazione propedeutica e obbligatoria sul sistema regionale di valutazione delle competenze.
- c) I candidati che avranno superato con esito positivo la prova finale della formazione, saranno inseriti nell'elenco per il quale hanno presentato la candidatura.

Gli elenchi dei presidenti e degli esperti del lavoro sono regionali e articolati per Provincia.



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

L'elenco degli esperti del lavoro sarà inoltre strutturato per Settore, con possibilità di specificare il comparto produttivo e/o il Profilo Standard di specializzazione e il possesso di competenze trasversali.

Gli elenchi regionali avranno una validità di quattro anni, trascorsi i quali verranno rinnovati e si procederà con un nuovo avviso pubblico.

Gli elenchi potranno essere in ogni caso implementati, attraverso procedura di avviso pubblico qualora se ne rilevasse la necessità.

Gli iscritti negli elenchi provinciali e regionali istituiti prima della presente regolamentazione, dovranno in ogni caso presentare la propria candidatura per essere iscritti nei nuovi elenchi.

Gli elenchi in oggetto non hanno natura pubblica ma mero valore istruttorio per la nomina delle commissioni.

5. REQUISITI PER LE CANDIDATURE

Per poter essere iscritti negli elenchi regionali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi.

5.1 Presidenti

Sono requisiti essenziali per presentare la richiesta di candidatura:

- Diploma di scuola secondaria superiore oppure qualifica con comprovata esperienza nel settore della Formazione Professionale;
- Età compresa tra 26 e 70 anni

Possono essere considerati requisiti aggiuntivi:

- titoli di studio superiori al diploma;
- esperienze di valutazione degli apprendimenti;
- pregressa esperienza come presidente di commissione.

5.2 Esperti del mondo del lavoro

Sono requisiti essenziali per presentare la richiesta di candidatura:

- essere in possesso di almeno una qualifica professionale;
- aver svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10, alla data di presentazione della candidatura, ruoli tecnici o gestionali anche entro più aree economiche produttive, che permettano di entrare nel merito della valutazione anche se non circoscritta al settore specifico della qualifica;

Costituiscono requisiti aggiuntivi:

- titolo di studio superiore alla qualifica;
- competenze/esperienza in materia di valutazione.

6. COMPENSI PER I COMMISSARI

Il pagamento dei gettoni di presenza è previsto per il Presidente, per l'esperto del mondo del lavoro e per l'esperto della formazione se esterno all'agenzia.

Il gettone di presenza prevede un compenso di 150 € a giornata per il Presidente e 100 € a giornata sia per l'esperto del mondo del lavoro che per l'esperto della formazione se esterno all'agenzia. Gli importi sono comprensivi di oneri fiscali e previdenziali.

E' previsto inoltre il solo rimborso delle spese di viaggio documentate a partire dai 10 km. L'importo dei rimborsi del carburante verrà corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'ACI sul sito www.aci.it.

Non sono ammessi altri rimborsi di spesa in quanto il compenso giornaliero ha natura forfetaria.

7. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'impegno della Commissione Esaminatrice non può superare le otto ore giornaliere.

In linea di principio ogni corso si deve chiudere con una propria Commissione d'esame, è tuttavia possibile accorpate più corsi, per ragioni di razionalizzazione ed economicità.



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

Il numero massimo di corsi da esaminare, per ciascuna Commissione, non può essere superiore a sei.

Non devono essere previsti scrutini durante lo svolgimento delle prove, né il concomitante svolgimento di prove in sedi diverse.

Le Commissioni esaminatrici nominate devono garantire la regolarità e la correttezza dello svolgimento delle prove e della formulazione dei giudizi finali di idoneità, nel rispetto delle procedure previste dalla Regione.

E' compito del Presidente garantire sia la composizione, sia la presenza di tutti i componenti durante l'intero svolgimento degli esami.

I compiti del Presidente e dei componenti la Commissione sono specificati nelle disposizioni di dettaglio determinate dal Settore Standard Formativi.